* W

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ARTICOLI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Funzioni di Polizia Urbana.
- Art. 4 Accertamento delle violazioni
- Art. 5 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 6 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 7 Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017
- Art. 8 Distanza da luoghi sensibili di sale da gioco e scommesse.
- Art. 9 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 10 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 11 Trasporto di strumenti da taglio
- Art. 12 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 13 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Art. 14 Oggetti mobili
- Art. 15 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 16 Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
- Art. 17 Attività di trasporto, carico e scarico di merci e materiali
- Art. 18 Disposizioni sul verde
- Art. 19 Sgombero neve
- Art. 20 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 21 Divieto di inzaccherare
- Art. 22 divieto di campeggio
- Art. 23 Comportamenti contrari al decoro, al quieto vivere e all'igiene
- Art. 24 Marciapiedi e portici
- Art. 25 Sicurezza degli edifici pubblici o privati
- Art. 26 Accensioni di fuochi
- Art. 27 Esalazioni moleste
- Art. 28 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 29 Rumori, schiamazzi e attività nelle abitazioni
- Art. 30 Pulizia fossati, siepi e rami.
- Art. 31 Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 32 Artisti di strada
- Art. 33 Pubblicazione ed entrata in vigore
- Art. 34 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 35 Abrogazioni

PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio del Comune, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.

Per "Polizia amministrativa locale" si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui sopra, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Monticelli d'Ongina. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definiscono:

- a) "ambiente urbano" l'insieme delle relazioni complesse che intercorrono tra le componenti sociali, urbanistiche, fisiche e biologiche della città. L'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse realtà sociali e diverse generazioni, serve a garantire le condizioni ideali di vita;
- b) "arredo urbano" l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzione ecc.; alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.; ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc..
- c) "artisti di strada" coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S (REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773), svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);

**

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

- d) "campeggio" l'installazione di una tenda per dimorarvi anche temporaneamente oppure la sosta con autoveicolo, autocaravan o caravan fuori dalle apposite aree attrezzate con attendamento e/o presenza di tavoli, sedie, fornelli ecc. e/o con il veicolo che emette deflussi propri e/o occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo;
- e) "convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro" tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- f) "fruizione di beni comuni" il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- g) "pubblica decenza" bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale;
- h) "pubblica quiete e tranquillità delle persone" la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- i) "pubblica incolumità" l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- j) "spazi e aree pubbliche o a uso pubblico" luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo;
- k) "utilizzazione di beni comuni" l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;
- I) "sicurezza urbana" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni" come previsto dall'art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

Art 3 - Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio del Comune che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e D.Lgs n. 112/98.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento e possono avvalersi di sistemi di videosorveglianza/fototrappole per l'individuazione dei responsabili delle infrazioni al presente Regolamento.



PROVINCIA DI PIACENZA

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Art. 5 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81.

I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune.

Art. 6 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Il Comune di Monticelli d'Ongina garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.

E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 7 – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017 così come modificato dalla Legge di conversione n. 48/2017

Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, si individuano di seguito le aree nelle quali si applicano le misure a tutela del decoro di particolari luoghi:

XXXX

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

- le aree adiacenti tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 100 metri, dove la presenza assidua di giovani, ed in particolare di minori, suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni e ai comportamenti devianti eventualmente agiti;
- le aree adiacenti la sede municipale, nonché le sue pertinenze e parcheggi entro un raggio di 50 metri;
- le aree adiacenti i luoghi di culto, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 50 metri;
- le aree adiacenti i cimiteri, nonché le loro pertinenze e parcheggi entro un raggio di 50 metri;
- le aree verdi adibite a verde pubblico;
- i centri sportivi e gli impianti sportivi;
- le strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario e per persone fragili;
- la caserma dei carabinieri entro un raggio di 50m;
- gli uffici postali entro un raggio di 50 m;
- ambulatori e strutture sanitarie entro un raggio di 50 m;
- la "Rocca", i musei e la bilbioteca entro un raggio di 100 m;
- esercizi commerciali entro un raggio di 50 m;
- i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori nonché le aree adiacenti entro un raggio di 100 m..

Ai sensi dell'art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d'ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell'infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline, i capolinea e le stazioni degli autobus del trasporto pubblico.

Chiunque ponga in essere condotte che impediscano di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità o delle relative pertinenze (così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017) o delle aree urbane elencate (art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017), oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, potrà essere soggetto all'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017.

Art. 8 - Distanza da luoghi sensibili di sale da gioco e scommesse.

Fatte salve le disposizioni delle leggi Regionali in materia (L.R. n. 5/2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" e la L.R. n. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"), in base al comma 2 bis art 6 della legge regionale 5/2013 sono individuati i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Per i nuovi insediamenti dalla data di approvazione del presente Regolamento, la distanza minima da rispettare rispetto ai luoghi sensibili per l'insediamento di sale da gioco e scommesse deve essere di 500 m e va calcolata secondo il criterio del percorso pedonale



PROVINCIA DI PIACENZA

più breve; la misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse (o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato) e quello del luogo sensibile. In caso di cessazione di attività di un insediamento esistente la riattivazione è considerata nuovo insediamento.

Art. 9 - Prevenzione dei danneggiamenti

Ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve, con il proprio comportamento, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

E' proibito salire o arrampicarsi sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità.

E' proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. E' obbligato in solido con il trasgressore, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c. 2 D. Lgs. 507/93, il beneficiario del messaggio pubblicitario/commerciale privo di autorizzazione.

È vietato lasciare in sosta biciclette, motoveicoli, autoveicoli, monopattino e mezzi analoghi che si presentano in evidente stato di abbandono. Tali mezzi saranno gestiti dal Comune come rifiuti abbandonati.

Art. 10 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

Art. 11 - Trasporto di strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

Art. 12 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

E' fatto divieto a chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica.

Art. 13 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, (salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dalla singola Amministrazione Comunale) far esplodere su tutto il territorio comunale petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015).

E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.



PROVINCIA DI PIACENZA

Art.14 - Oggetti mobili

Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

L'installazione di tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, è soggetta alla preventiva concessione a norma del singolo Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente.

Il presente Regolamento rinvia agli Strumenti di Pianificazione Urbanistica per quanto riguarda la disciplina delle misure e delle distanze che tende parasole e simili debbono rispettare in altezza ed in larghezza, anche su marciapiedi e/o percorsi pedonali.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 15 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Gli offendicula (mezzi utilizzati per impedire ad estranei l'accesso a proprietà private) sono ammessi purché ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico sia installato o posizionato o protetto in modo da non causare pericolo per la collettività nella normale fruizione degli spazi. E' comunque fatto divieto di salire su inferriate, cancellate o su qualsiasi altro manufatto che costituisca un confine di proprietà.

Art. 16 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Il Comune di Monticelli d'Ongina garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

E' fatto divieto a chiunque di causare col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.

E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.



PROVINCIA DI PIACENZA

E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, in un luogo accessibile anche a terzi, una targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 C.C..

Art. 17 - Attività di trasporto, carico e scarico di merci e materiali

1. Se nel trasportare, caricare o scaricare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, i soggetti interessati al trasporto, al carico od allo scarico devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.

Art. 18 – Disposizioni sul verde

Ad integrazione di quanto previsto dalla Regolamentazione comunale in materia è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, frontisti delle strade, delle piste ciclabili e dei marciapiedi, di tagliare i rami delle piante e degli arbusti che si protendono oltre il confine qualora limitino la normale visibilità dei conducenti o dei passanti, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.

I proprietari di aree verdi devono rimuovere tempestivamente le ramaglie nonché il fogliame in eccesso caduto dal proprio fondo sui luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 19 - Sgombero neve

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento ATERSIR e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'alba l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'alba l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 21 - Divieto di inzaccherare

I conducenti dei veicoli in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, dovranno tenere un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare o inzaccherare i pedoni e i ciclisti.

Art. 22 - divieto di campeggio

Fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo individuati con specifico atto, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori della Forza Pubblica sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli stessi con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 23 - Comportamenti contrari al decoro, al quieto vivere e all'igiene

- In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
- a. compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b. utilizzare in modo improprio le panchine;
- c. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- d. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere;
- e. accattonaggio e richiesta di elemosine in modo molesto offerta di servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- f. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- g. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o indecorosi nei confronti degli altri per l'elevato tono di voce, l'atteggiamento aggressivo o petulante o questuante o svolgendo attività di meretricio che causi disturbo alle persone impedendo, di fatto, la fruizione degli spazi da parte dei cittadini;
- h. vendere merci e/o offrire servizi abusivamente o non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti anche con grida o altri comportamenti molesti come ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- i. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati o privati;

X &

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

- j. somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati;
- k. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta dei rifiuti, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori e non rispettare le modalità di conferimento individuate:
- I. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- n. fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del c.p., è vietato usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico; imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture. La violazione del presente punto "n" comporta l'obbligo dell'immediata rimessa in ripristino dei luoghi e dei manufatti;
- o. ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via;
- p. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche dei bambini su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone.

E' invece vietato invadere aree pubbliche o private per scopi di lucro o ludici o ricreativi, ad esempio per organizzare feste o raduni non autorizzati.

Art. 24 - Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari, i locatari e i concessionari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria dei marciapiedi prospicienti le strade.

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo (salvo il caso di biciclette o monopattini accompagnati a mano), anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini, delle carrozzine e dei passeggini per bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'art. 46 del Codice della Strada.

Art. 25 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUE), è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.

E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.

E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Qualora si accerti la corresponsabilità del proprietario o detentore a qualunque titolo dei beni destinati all'attività lavorativa i macchinari e le attrezzature potranno essere sequestrati. Il Sindaco può disporre con specifica ordinanza



PROVINCIA DI PIACENZA

lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

Gli edifici e le aree in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui sopra, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo e copia del provvedimento di diffida sarà affisso sull'ingresso dello stabile. Contestualmente verrà data comunicazione al proprietario e/o locatario che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio imputando ai medesimi le relative spese.

Art. 26 - Accensioni di fuochi

Ferme restando le misure adottate dalla Regione Emilia Romagna per la tutela della qualità dell'aria, è vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, dei materiali successivamente indicati, o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti con atti del Consorzio Fitosanitario Provinciale.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, con l'esclusione del periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.

La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.

Il Comune e le altre amministrazioni competenti hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS (case, edifizi, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile") nonchè dalle strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato.



PROVINCIA DI PIACENZA

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 27 - Esalazioni moleste

E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste che superino la tollerabilità prevista per legge (tra cui quelle odorigene) verso luoghi pubblici o privati.

Art. 28 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 8.00 nei giorni prefestivi e festivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.

Art. 29 - Rumori, schiamazzi e attività nelle abitazioni

I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 8.00 nei giorni prefestivi e festivi).

la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione, spettacoli dal vivo o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, il Sindaco può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - I 'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

E' vietato l'assembramento di persone al di fuori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario di chiusura dei predetti esercizi.



PROVINCIA DI PIACENZA

Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.

L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7:00 e le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.

Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di Regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel Regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

Art. 30 - Pulizia fossati, siepi e rami.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza la tenuta delle strade, la salvaguardia dell'assetto del territorio attraverso interventi atti ad impedire frane, alluvioni, danneggiamenti e disagi generali di pubblico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I fossi di scolo, situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le private proprietà, dovranno essere spurgati e, qualora fossero incapaci di contenere l'acqua che vi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi;
- Le cunette adiacenti alle strade e relative a terreni a monte delle stesse che fossero ostruite od intasate per qualsiasi motivo, dovranno essere adeguatamente spurgate, sino a raggiungere la profondità originaria, eliminando in ogni caso il sottofondo erboso;
- Il taglio delle siepi fino all'altezza consentita dal c.d.s. o dalla normativa vigente, il taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale, l'abbattimento delle piante ed estirpamento delle siepi cresciute a distanza non regolamentare;
- Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale.

in caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Inoltre, trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, addebitando ai soggetti obbligati le spese, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.



PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 31 - Negozi e articoli per soli adulti

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.

I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.

Gli esercizi commerciali di cui sopra non possono insediarsi nel centro storico e nei pressi di scuole e servizi educativi.

Art. 32 - Artisti di strada

Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:

- giorni festivi e prefestivi: dalle ore 9.30 alle 24.00;
- altri giorni feriali: dalle ore 9.00 alle 23.00 dal 1 maggio al 30 settembre;
- altri giorni feriali: dalle ore 9.00 alle 21.00 dal 1 ottobre al 30 aprile;

Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.

L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito. Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq. 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art).

Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione. L'artista deve essere regolarmente abilitato.

Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente. In particolare è vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo come ad esempio il cosiddetto "gioco delle tre carte", "della campanella" o simili.

Art. 33 – Pubblicazione ed entrata in vigore



PROVINCIA DI PIACENZA

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore in seguito alla sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi dopo che sia divenuta esecutiva ai sensi di legge la deliberazione che ne ha approvato il testo.

Art. 34 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'Ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge.

A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 35 – Abrogazioni

Dall'entrata in vigore è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20/7/1951 e sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti/ordinanze/provvedimenti comunali antecedenti e in contrasto con il presente Regolamento.